

TI_GERICHTE 52.2023.218 vom 26. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.218

FR: TI_GERICHTE 52.2023.218 du 26 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.218 del 26 aprile 2023

Regeste

Revoca della licenza di condurre

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla sentenza 17.2024.24+108 della CARP di cui si è detto in narrativa. Neppure l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

E. 2

.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 21 maggio 2022, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato a 25 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 50 km/h, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 8'100.- (corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 270.- cadauna), oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-. Chiamata a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, la presidente della Pretura penale ha anzitutto acquisito agli atti un rapporto di complemento della polizia cantonale secondo cui (1) l'operatore che si è occupato della posa, del ritiro come pure della migrazione di tutti i file, dell'apparecchio radar in questione ha seguito tutta la formazione completa ed è in possesso dell'apposito certificato di formazione. L'operatore in questione è G_____ e (2) il numero dell'operatore _____ che si trova sul protocollo di velocità è il numero di matricola della collaboratrice amministrativa che si occupa in un secondo momento dell'elaborazione dei vari filmati prodotti dal controllo radar. Questa persona non deve seguire nessuna formazione obbligatoria e non deve essere in possesso di nessun certificato (cfr. rapporto di complemento del 2 giugno 2023 sub doc. 3). Rispondendo a una richiesta della Pretura penale volta a comprendere meglio il ruolo della collaboratrice amministrativa matricola _____, il sostituto capo servizi tecnici della polizia ha spiegato che la stessa "elabora" in una seconda fase unicamente i file (foto) e più precisamente: Quando tutti i dati sono stati controllati e trasferiti nel sistema da parte dell'operatore, lei si occupa di "inquadrare/leggere" il viso e la targa del veicolo immortalato nelle foto per poi trascrivere il nro. di targa nel programma in modo da poi emettere la documentazione per le varie

sanzioni. Precisiamo che la persona che si occupa di tale lavoro non ha la possibilità di modificare i dati già elaborati dal radar e dall'operatore (cfr. sentenza CARP del 4 novembre 2024 consid. 7a) . Alla luce di queste risultanze, esperito il dibattimento, la presidente della Pretura penale ha quindi confermato sia l'imputazione che la pena proposta nel decreto d'accusa. Adita dall'interessato, la CARP ha ritenuto, in base a quanto appena esposto, che la matricola _____ non dovesse adempiere alle esigenze di formazione imposte dall'art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA, secondo cui il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve (a) possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati e (b) essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione. Ha quindi concluso che non vi fosse alcun motivo in concreto per dubitare della correttezza della rilevazione della velocità tenuta dal conducente al momento del controllo. Appurata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato imputatogli, ha quindi respinto l'appello presentato da RI 1. Tale decisione non è stata ulteriormente contestata ed è pertanto regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali (neppure, dunque, la bontà del rilevamento tecnico della velocità) , le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 4 novembre 2024. Se l'insorgente riteneva ancora che la decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe infatti semmai dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza della CARP, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale. Tanto più che aveva chiesto di sospendere la procedura amministrativa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. ricorso, pag. 8). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 150 II 519 consid. 4.5, 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II

214 consid. 3a; STF 1C_408/2024 del 19 maggio 2025 consid. 3.3.2, 1C_546/2024 del 7 novembre 2024 consid. 2.1, 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1 e rif.).

E. 3.1

Ferme queste premesse, non v'è dubbio che gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza emanata il 4 novembre 2024 dalla CARP adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.) e ciò anche alla luce della valutazione giuridica autonoma che compete al Tribunale (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Di riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438; cfr. pure STA 52.2022.235 del 28 novembre 2022 consid. 2.3-2.5 e rimandi). Se ne deve concludere che, in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale e altri reati di cui tener conto, il provvedimento di revoca della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

E. 3.2

Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 19 settembre al 18 dicembre 2022, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere (dopo avere depositato in un primo tempo la patente il 19 settembre 2022) hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento (cfr. scritto del 18 novembre 2022 della Sezione della circolazione). Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura residua (tenuto conto del periodo già scontato dal 19 settembre al 18 novembre 2022), che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2022 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

E. 4.2

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAm), diviene priva d'oggetto.

E. 4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (cfr. art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.